



Al Ministero della Transizione Ecologica  
[MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it)

p.c. Alla Regione Marche  
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio  
P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali,  
qualità dell'aria e protezione naturalistica  
[regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Provincia di PESARO E URBINO  
[provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

PROVINCIA DI ANCONA  
[provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

PROVINCIA DI FERMO  
[provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
[provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)

Oggetto: Interpello sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'art. 27 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (Conv. L. 28/07/2021 n. 108).

Ai sensi della normativa citata in oggetto, le Province possono inoltrare a codesto Ministero istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale; le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza di questa Provincia in materia ambientale.

A tal fine si pone a codesto Ministero il seguente quesito.

L'art. 31 del D.L. 31/05/2021 n. 77 ha introdotto all'art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 il comma 9-bis, che si riporta di seguito, per comodità di lettura, nel testo modificato dalla legge di conversione: "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra

*con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione."*

Secondo tale norma, agli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, localizzati nelle aree ivi specificate (a destinazione industriale/produttiva/commerciale o ex aree di cava o discarica) si applica la Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Inoltre, qualora il proponente attesti che l'area di impianto non ricada all'interno delle aree specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, le soglie di cui all'Allegato IV, p. 2, lettera b), alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, *si intendono* per questa tipologia di impianti elevate da 1 a 10 MW.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma, sono stati rappresentati a questa Provincia dubbi sull'applicabilità del D.M. n. 52 del 30/03/2015 il quale, come è noto, integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al fine di identificare i progetti da sottoporre a *verifica di assoggettabilità alla VIA* ed estenderne il campo di applicazione mediante il dimezzamento delle soglie individuate nell'Allegato IV, sopra citato, nel caso ad esempio di impatto cumulativo.

Nell'interpretazione avanzata da alcune parti, tale normativa sarebbe da ritenere "superata" dalle nuove norme introdotte e, pertanto, al verificarsi delle casistiche individuate al comma 9-bis, sopra riportato, non opererebbe mai il dimezzamento della soglia da 10 a 5 MW, indipendentemente dal verificarsi dei casi previsti dal DM 52/2015.

Si rileva in particolare l'effetto di tale interpretazione per il caso di impatti cumulativi con impianti esistenti/approvati, in quanto un nuovo impianto fotovoltaico sarebbe sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA solo superando la potenza di 10 MW, pur nel caso di cumulo con altri progetti.

Al di fuori dei casi di cui al comma 9-bis, invece, rimarrebbe tutto come prima e il dimezzamento nei casi previsti dal DM 52/2015 opererebbe in riferimento alla soglia di 1 MW, sottoponendo alla procedura di verifica impianti fotovoltaici con potenza superiore a 500 kW.

Seppur in casi limitati, non si ritiene condivisibile la *non* applicazione del dimezzamento della soglia sulla base dei criteri previsti dal DM 52/2015, per i seguenti motivi:

1. si ritiene tale interpretazione non conforme al diritto comunitario, soprattutto per quanto riguarda l'*impatto cumulativo*, il quale per gli impianti fotovoltaici non sarebbe considerato fino ad una soglia significativa (10 MW).

Si consideri che di fatto ciò renderebbe possibile la costruzione di più impianti vicini di medie/grandi dimensioni, senza procedura di verifica/VIA e quindi senza valutare l'impatto cumulativo, come previsto nella Direttiva 2011/92/UE (Direttiva VIA), prestando il fianco al frazionamento artificioso degli impianti, al fine di restare sotto-soglia.

Infatti, il DM 52/2015 prevede che "*Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:*

- *la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;*
- *che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale."*

Si ritiene significativo, inoltre, che il DM 52/2015 è stato emanato per superare una procedura di infrazione comunitaria, relativa proprio (in estrema sintesi) alla definizione delle soglie per la

sottoposizione dei progetti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, ritenute non conformi al diritto comunitario.

2. Non si ravvisa l'*antinomia* tra norme giuridiche dalla quale discenderebbe la necessità di applicare i criteri per la risoluzione dei contrasti quali quello della gerarchia delle fonti, cronologico o di specialità.

Infatti il par. 1 dell'Allegato al DM 52/2015 dispone che "L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, ..."

Pertanto, in applicazione dei criteri previsti nel D.M. 52/2015 continua ad operare semplicemente il dimezzamento della soglia di riferimento per la tipologia di impianto considerata; nel caso dei fotovoltaici, sarà dimezzata la soglia di 1 MW ovvero di 10 MW nei casi previsti nel comma 9-bis.

Si ritiene infine, che la natura espressamente integrativa del D.M. 52/2015 rispetto a quanto previsto nell'allegato IV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 (lett. c e d) del D.L. 91/2014, renda applicabile anche alle norme del Decreto Ministeriale, l'art. 3-bis del D.Lgs. 152/2006.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio e Ambiente  
Arch. Maurizio Scarpecci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

SBe